



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 835

Disposizioni in materia di lite temeraria

15/09/2019 - 04:35

Indice

1. DDL S. 835 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 835	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 12/02/2019	19
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (ant.) del 09/05/2019	24
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) dell'11/06/2019	25
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019	29
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/07/2019	36
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019	38
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 18/07/2019	46
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019	51
1.4. Trattazione in consultiva	59
1.4.1. Sedute	60
1.4.2. Resoconti sommari	61
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	62
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2019	63

1. DDL S. 835 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 835
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di lite temeraria

Titolo breve: *Lite temeraria*

Iter

23 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.835

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Primo Di Nicola ([M5S](#))

Cofirmatari

[Alberto Airola](#) ([M5S](#)), [Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)), [Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)), [Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)), [Elio Lannutti](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)), [Stefano Lucidi](#) ([M5S](#)), [Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#)), [Elisa Pirro](#) ([M5S](#)), [Sergio Puglia](#) ([M5S](#)), [Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#))
[Gianluigi Paragone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 ottobre 2018)

[Giuseppe Auddino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Fabrizio Ortis](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2018)

[Alessandra Riccardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2019)

[Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 14 febbraio 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 42 del 2 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA ,
DIFFAMAZIONE E INGIURIA , REATI A MEZZO STAMPA

Articoli

GIORNALI E QUOTIDIANI (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 30 gennaio 2019)

.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente l'8 novembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 56 dell'8 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)
Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 2 luglio
2019. Annuncio nella seduta n. 129 del 3 luglio 2019.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 835

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI NICOLA**, **AIROLA**, **ANGRISANI**, **CASTELLONE**, **DI GIROLAMO**, **GALLICCHIO**, **LANNUTTI**, **LANZI**, **LOMUTI**, **LUCIDI**, **PIARULLI**, **PIRRO**, **PUGLIA**, **ROMANO**, **VANIN**, **PARAGONE**, **AUDDINO** e **ORTIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di lite temeraria

Onorevoli Senatori. - L'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata, prevede che, qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice - su istanza dell'altra parte - la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che viene liquidato, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.

L'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha aggiunto un comma in cui si prevede che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La condotta sanzionata in questi casi è quella tipica dell'abuso, per mala fede o colpa, del diritto d'azione e presuppone naturalmente l'infondatezza della pretesa. Si è così introdotta nell'ordinamento, seppur in misura parziale, una forma analoga all'istituto del cosiddetto «danno punitivo». In data 28 ottobre 2014, nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge n. 1119-B - recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa - è stato affrontato, per mutuare le parole utilizzate dalla relatrice sul provvedimento, il tema dell'uso a scopo intimidatorio della giustizia nel contesto delle diffamazioni a mezzo stampa, qualificandolo come un tema al quale la politica doveva fornire una seppur parziale risposta. Attraverso la riformulazione di uno tra i diversi emendamenti presentati in materia, nel caso di specie presentato dal senatore Casson, veniva approvata dall'Assemblea del Senato della Repubblica una modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile consistente nel prevedere che, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del medesimo codice, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa. Nel corso del dibattito, lo stesso presentatore sottolineava come, una volta avviatisi sulla strada del doveroso riconoscimento della gravità delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno non porre eccessivi limiti a una richiesta legittima da parte di chi subisce un sopruso così pesante, come la temerarietà di una querela tale da incidere pesantemente sull'attività del giornalista, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Il testo approvato dal Senato ha dunque introdotto una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione prevedendo che, su domanda del convenuto, il giudice - rigettando la domanda di risarcimento - possa condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese ed al

risarcimento a favore del convenuto stesso, al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa. Nel prosieguo dell'*iter*, la Camera dei deputati individuava ulteriori parametri cui doveva attenersi il giudice nel pronunciarsi equitativamente, stabilendo il limite nella metà dell'oggetto della domanda risarcitoria, ampliandone l'ambito applicativo anche alle testate giornalistiche *online*.

Sebbene il disegno di legge in questione non abbia poi concluso il suo percorso con l'approvazione definitiva nel corso della legislatura - si trattava di un testo che, rivedendo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, eliminava per queste la pena della reclusione - il Parlamento si è comunque espresso sulla necessità che il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, dovesse tener conto dell'entità della domanda risarcitoria. Il presente disegno di legge, riprendendo i citati lavori delle Camere nella XVII legislatura con una parziale riformulazione contenuta in un articolo unico, è volto ad integrare il codice di procedura civile. Ne consegue che, nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa. L'innovazione che il disegno di legge apporta rispetto alla formulazione approvata dalla Camera consiste sostanzialmente nel fissare un parametro preciso per il giudice, risultante nella liquidazione di una somma non inferiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria, al fine di scoraggiare eventuali domande risarcitorie non solo infondate ma anche palesemente esorbitanti, di natura intimidatoria nei confronti del giornalista. Data la rilevanza del tema e sulla scorta dei lavori parlamentari acquisiti negli ultimi anni, se ne auspica un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 835
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di lite temeraria

Titolo breve: *Lite temeraria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 64 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 69 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 68 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 94 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 102 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 102 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 107 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 108 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

18 luglio 2019

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
64^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'interrogazione n. 3-00477 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui si rappresenta quanto evidenziato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'Ufficio preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di Appello di Venezia, con esclusione dei Tribunali di Venezia e Verona presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in questione.

Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.

Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità destinate al servizio rileva che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la destinazione di più unità al servizio.

Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti gli uffici del distretto di competenza.

Tanto premesso, conferma che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati delegati alle spese di giustizia.

Quanto dunque alla denunciata "disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento

delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di Padova, quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona", ricorda che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare.

Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la domanda di ulteriori delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che però non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del Ministero.

Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, rileva che il funzionario delegato ha ricevuto l'accreditamento di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accreditamento dei fondi necessari all'estinzione degli stessi non appena disponibili.

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'interrogazione n. 3-00481, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui la senatrice Riccardi - sulla premessa che "gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla 'Bicocca' e viale Ripamonti di Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni '70 ed '80, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri"- sottopone all'attenzione del Ministero il "grave nocumento subito dalle parti civili" del processo a carico degli *ex manager* dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di ventotto operai colpiti da mesotelioma pleurico, a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei reati e della circostanza che "ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le motivazioni non sono state ancora depositate" dal giudice Annamaria Gatto, del tribunale di Milano.

L'interrogante quindi chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare negligenze od omissioni ed invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del magistrato in questione.

Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione della presente interrogazione, ovvero il 7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'ispettorato generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre 2018.

Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato e salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispezione, evidenzia che la dott.ssa Gatto nella sua relazione personale sulla vicenda ha precisato che: "alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di enti pubblici (Inail, Asl) e territoriali (regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi": pertanto, nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le

uniche parti civili 'residue' al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi. Tuttavia, "per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo", mentre "le altre parti civili 'residue'... neppure erano legittimate alla costituzione".

Evidenza che tutte le circostanze del caso risultano in corso di accertamento ed in valutazione all'Ispettorato investito dell'istruttoria relativa i cui esiti ancora non sono stati resi noti.

La senatrice [RICCARDI](#) (M5S), in replica, si dichiara soddisfatta della risposta.

IN SEDE REDIGENTE

(552) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo che modifica la normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la relazione del disegno di legge Atto Senato n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso della XVII Legislatura.

Nel merito il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-bis. Tale disposizione, come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricezione di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di comunicazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla remissione all'ufficiale giudiziario la sola trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appena opportuno chiarire i rapporti fra il secondo comma e quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo

PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.

L'articolo 3 riscrive il primo comma dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile stabilendo che ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del 2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, "salvo che la legge non disponga diversamente".

L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo PEC.

L'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. In proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) segnalando sin d'ora al relatore la necessità chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge che sembra disallineata rispetto al termine di entrata in vigore della disciplina normativa.

Chiede altresì chiarimenti in merito all'ultima parte dell'articolo 1 relativa al fatto che la previsione normativa paventa la possibilità che in alcuni casi le comunicazioni debbano farsi presso la cancelleria del tribunale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede la possibilità di procedere con delle audizioni in merito al disegno di legge in oggetto.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Discussione e rinvio)

Il senatore [URRARO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce, nel codice di procedura civile, il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il disegno di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il Capo I-bis si compone di quattro articoli, da 656-*bis* a 656-*quinqüies*.

Il nuovo articolo 656-*bis* del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'articolo 656-*ter* del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo 656-*quater* del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'articolo 656-*quinqüies* del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.

Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile. Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*ter*, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (*ante causam*)". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese

quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente *ex* articolo 96 del codice di procedura civile.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (PD) esprimendo perplessità in merito al contenuto del disegno di legge che demanda di fatto l'emanazione del provvedimento monitorio agli avvocati senza il vaglio di un soggetto terzo.

Pertanto appare a suo avviso poco garantista affidare ad un atto di parte l'emissione del provvedimento monitorio, e insiste per lo svolgimento di audizioni in merito.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) che si associa alla richiesta del senatore Cucca in merito alla necessità di procedere con delle audizioni.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Discussione e rinvio)

Il senatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che condivide l'intento riformatore di un disegno di legge presentato nella scorsa Legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B - recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa -. Il complesso *iter* del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento, in considerazione ai differenti temi affrontati dal disegno di legge che hanno ingenerato contrasti sorti tra i differenti Gruppi presenti in Commissione, hanno portato ad un *empasse* che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in sede referente al Senato.

L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII Legislatura, prevedeva, come modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione e che, su domanda del convenuto, il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, potesse condannare l'attore - oltre a quanto già previsto a legislazione vigente - anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il giudice doveva attenersi ai fini del *quantum*, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.

Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello presentato nella scorsa Legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.

Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice - rigettando la domanda di risarcimento - condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.

La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: «il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».

L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.

In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un istituto giuridico presente negli ordinamenti di *common law*, ovvero il così detto danno punitivo, nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equativamente determinata.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) segnala come il disegno di legge abbia ad oggetto una parte della disciplina contenuta nel disegno di legge, a sua firma, (Atto Senato n. 812) di cui chiede la congiunzione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime perplessità sull'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sul carico dei processi pendenti. Chiede pertanto una valutazione di impatto normativo sul punto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà tramite presso il Governo di tale richiesta.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la 14a Commissione ha reso osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) fa presente che il relatore Candura presenterà una proposta di parere nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [VALENTE](#) (PD) esprime perplessità sul fatto che non si sia ancora calendarizzato alcun disegno di legge delle opposizioni e paventa la violazione delle loro prerogative.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene associandosi alla richiesta della senatrice Valente, insistendo affinché vengano incardinati i disegni di legge segnalati dalla propria parte politica. Fa altresì presente come nella precedente legislatura fossero stati approvati disegni di legge provenienti dall'opposizione a testimonianza dello spirito di collaborazione tra forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che domani, in occasione dell'Ufficio di Presidenza, si affronterà nuovamente il tema della calendarizzazione dei disegni di legge provenienti dall'opposizione.

Interviene il senatore [STANCANELLI](#) (FdI) anticipando in merito all'Ufficio di Presidenza di domani, che richiederà che venga esaminato il disegno di legge n. 856.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 10 è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la discussione del disegno di legge n. 812 in materia di lite temeraria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REDIGENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 812 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 835, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 812 che muove dal proposito di riformare la normativa vigente in materia di diffamazione e di lite temeraria. L'intervento legislativo in parola, ripropone il testo esaminato nella scorsa Legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui *iter* non è giunto a conclusione.

Tale progetto normativo, di contenuto notevolmente più ampio rispetto al disegno di legge n. 835, recante disposizioni in materia di lite temeraria, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1, dispone diversi interventi di modifica alla legge sulla stampa, la numero 47 del 1948. *In primis*, viene estesa l'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche *on line* registrate e radiotelevisive. Inoltre, viene riformulato l'istituto della rettifica al fine di garantire alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche *on line*, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica. Il disegno di legge prevede differenti modalità di procedere alla rettifica: su iniziativa del direttore e nei casi di inerzia di quest'ultimo, dell'autore dell'offesa. Viene prevista la comunicazione al prefetto, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione, ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa. E' posto un limite alla pubblicazione di rettifiche nel caso in cui abbiano un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ovvero siano documentalmente false. Il disegno di legge rimodella le pene previste per le condotte diffamatorie contenute nella legge n. 47 del 1948, prevedendo per la condotta base una multa da 5.000 a 10.000

euro e, nei casi di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa da euro 10.000 a 50.000. Le stesse pene si applicano ai direttori o responsabili del quotidiano. Alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione per un periodo da 1 a 6 mesi. E' prevista, inoltre, una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, anche spontaneamente, siano state pubblicate dichiarazioni o rettifiche, ovvero nei casi in cui l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa si sia rifiutata.

L'articolo 2, prevede modifiche al codice penale. Si interviene, infatti, sull'articolo 57 novellando le disposizioni relative ai reati commessi col mezzo della stampa periodica. Si ribadisce la responsabilità, per colpa, del direttore o vicedirettore per la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Viene anche esteso l'ambito di applicazione del reato oltre ai periodici anche alle testate giornalistiche radiofoniche o televisive e *on line*. Il secondo comma riscrive i primi tre commi del delitto di diffamazione - non toccando il quarto relativo all'aggravante prevista nel caso di offesa ad un corpo politico amministrativo o giudiziario - prevedendone la depenalizzazione ma allo stesso tempo inasprendone la multa.

L'articolo 3, disciplina il così detto diritto all'oblio, ovvero il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi anche il riferimento al giornalista pubblicista.

L'articolo 5, modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale. Viene previsto che nei casi in cui il giudice valuti la temerarietà della querela, a seguito di pronunciamento di una sentenza di assoluzione in formula piena, possa condannare il querelante, oltre al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 6, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, nell'ambito della lite temeraria in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, sostanzialmente riproponendo in maniera parziale quanto contenuto nel disegno di legge n. 835.

Infine, l'articolo 7, modifica l'articolo 2751-*bis* del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.

Il presidente [OSTELLARI](#), stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge n. 812 con il disegno di legge n. 835 in materia di lite temeraria, sottopone alla Commissione l'opportunità di procedere ad una discussione congiunta.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) manifesta perplessità sul disegno di legge anche alla luce degli esiti delle audizioni svolte in mattinata.

Ritiene il disegno di legge inutile se non addirittura dannoso come evidenziato dal dottor Bruti Liberati e dal rappresentante delle Camere penali auditi .

Ricorda come gli auditi abbiano manifestato perplessità sugli effetti del decreto che provocherebbe l'intasamento degli uffici giudiziari, la dilatazione dei tempi di conclusione dei processi, contrariamente a quanto avviene oggi con il rito abbreviato che, anche nei casi della ricorrenza di maxi processi, assicura celeri conclusioni con una notevole riduzione del numero delle sezioni di Corte di assise.

Paventa il rischio che il disegno di legge procuri effetti distorsivi sugli effetti dei processi penali soprattutto nei piccoli tribunali, dove si avrebbero serie difficoltà a comporre regolarmente le Corti di assise, provocando altresì un aggravio di costi per via delle spese da rimborsare ai giudici popolari chiamati a integrare le Corti stesse.

Si tratterebbe quindi a suo avviso di un provvedimento di carattere propagandistico di cui non condivide il contenuto in alcuna parte.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP), rifacendosi agli esiti delle audizioni svolte in mattinata, paventa il rischio di un allungamento dei tempi medi dei giudizi in Corte d'assise vanificando l'obiettivo di assicurare certezza della pena.

Propone pertanto di prendere in considerazione la possibilità di modificare senza stravolgere il sistema vigente, semplicemente rivedendo il sistema attuale nella misura in cui si prevede oltre al beneficio dello sconto di pena fino al terzo, anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), facendo riferimento ad un recente caso di cronaca che ha riguardato un efferato omicidio, fa presente come in casi simili la scelta del giudizio abbreviato consenta al reo di evitare la pena dell'ergastolo che invece, per rispetto alle vittime e per quello che è il comune sentire, sarebbe considerata come la pena più giusta.

Pur dovendosi prescindere dai casi concreti ricorda l'importanza che la pena abbia anche una funzione espiativa e non esclusivamente rieducativa, pertanto alla luce di tali considerazioni invita a ridimensionare l'esito delle odierne audizioni.

Ricorda come le disfunzioni del sistema dell'amministrazione della giustizia non possano essere poste a carico della funzione retribuzionistica della pena o a scapito del rispetto e della giustizia dovuti alle vittime dei crimini più efferati.

Ricorda come si tratti di un provvedimento condiviso dalla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo e che si tratti di un provvedimento previsto dal contratto di governo.

Difende la coerenza e la correttezza giuridica del testo approvato dalla Camera dei deputati e ne auspica la rapida approvazione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) esprime dubbi sul fatto che l'ergastolo possa oggi considerarsi compatibile con la funzione rieducativa della pena prevista in Costituzione. Concorda con il senatore Caliendo circa la possibilità di rivedere il sistema attuale eventualmente eliminando soltanto il beneficio della concessione automatica dello sconto di pena dovuto alle attenuanti generiche.

Segnala che l'aumento inevitabile della durata del processo che il disegno di legge provocherebbe potrebbe paradossalmente cagionare un allentamento delle esigenze di certezza della pena, che invece il disegno di legge mira a realizzare.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dà una valutazione positiva al disegno di legge rivendicando la funzione retribuzionistica da riconoscere alla pena ed alla sua espiazione.

Fa presente come la disorganizzazione nella gestione della macchina processuale conseguente all'incremento statistico di processi che finirebbero in dibattimento, per via dell'approvazione del disegno di legge non possa gravare sulla posizione delle vittime dei reati, che invece esigono che lo Stato assolva al dovere di fare giustizia con una pena adeguata e senza sconti ai colpevoli dei crimini efferati.

Preannuncia sin da ora il suo voto favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ricorda le polemiche che accompagnarono quando ancora era procuratore della Repubblica a Palermo, la legge che reintrodusse il giudizio abbreviato.

Fa presente come statisticamente il rito abbreviato abbia un grande riscontro proprio per quei reati puniti con l'ergastolo, per il quale il rischio di prescrizione è molto basso e viceversa la certezza della pena induce ad optare per un regime che garantisce un considerevole sconto sul trattamento sanzionatorio.

Proprio per questi reati devono a suo avviso valere le garanzie del dibattimento e pertanto esprime una valutazione positiva del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei commissari i dati statistici richiesti relativi al provvedimento normativo e si dichiara disponibile a rendere integrazioni e chiarimenti che si dovessero rendere necessari.

Nessun altro chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 19 febbraio alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1018 (d.l. n. 4/2019 - reddito di cittadinanza e pensioni).

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è convocata ulteriormente domani, mercoledì 13 febbraio, alle ore 19,15 e giovedì, 14 febbraio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni svoltesi oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 925 in materia di giudizio abbreviato saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (ant.) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

indi del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,20

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 812 E 835
(LITE TEMERARIA)*

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 19,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente **OSTELLARI** introduce l'interrogazione n. 3-00770 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-00770 l'interrogante, nel richiamare l'articolo 7 comma 5 del decreto legge n. 148 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, norma fortemente voluta dal Ministro Orlando con cui si stabilisce la gratuità degli alloggi collettivi di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, ed il successivo intervento della Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, revocando le disposizioni già impartite sulla gratuità degli alloggi in linea con la summenzionata norma, ne ha riconosciuto l'onerosità disponendo il recupero delle somme arretrate, chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro della Giustizia per garantire il pieno rispetto della normativa vigente e mantenere la gratuità dell'alloggio per i poliziotti penitenziari. Preliminarmente osserva che il pernottamento in caserma degli agenti del Corpo, dovuto alle turnazioni, è da sempre stato gratuito e resta tale.

La gratuità, tuttavia, si riferisce solo al tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali, esauriti i quali, il posto letto dovrà essere lasciato libero da ogni effetto personale. Resta dovuta, invece, la corresponsione dei soli oneri accessori (consumi di acqua, luce, riscaldamento) eccetto il canone, nei soli casi in cui l'utilizzo delle camere di pernottamento sia esclusivo e continuativo.

Evidenzia che il medesimo trattamento vige per gli appartenenti alle altre Forze Armate e alla Guardia di Finanza.

La lettera circolare 7 gennaio 2019, diramata dalla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha avuto la funzione di porre fine ai dubbi interpretativi dovuti a un'erronea stima in cui il legislatore del 2017 era evidentemente incorso rispetto al numero degli alloggi interessati dal Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (800, invece di oltre 4.400), pacificamente evincibile dall'assoluta inadeguatezza della copertura finanziaria prevista in

ragione di soli € 345.600,00, a fronte della copertura totale che, se rapportata al numero effettivo di alloggi, avrebbe dovuto ammontare ad € 1.900.000,00.

Del resto, la correttezza tecnica di tale assunto trova conforto nel parere reso nell'aprile dello scorso anno dall'Ufficio Legislativo secondo cui: "il legislatore del 2017, nello specificare la gratuità di servizio di pernottamento in caserma di cui al più volte citato art. 8, comma 4, dell'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, ha altresì previsto una specifica copertura finanziaria (al comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 148/2017) per gli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della norma che ha introdotto la gratuità".

Precisa che tali dubbi avevano cautelativamente indotto a sospendere la riscossione degli oneri accessori dovuti per l'uso degli alloggi collettivi di servizio a partire dal 16 ottobre 2017, ma non ad abolire tale pagamento.

Pertanto, il provvedimento citato, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, non ha fatto altro che ripristinare la trattenuta mensile ordinaria per i suddetti oneri.

Inoltre, per recuperare le quote arretrate, che si aggirano, in media, sui 300-400 euro, è stata concessa al personale la possibilità, su richiesta, di una dilazione di pagamento fino a un massimo di 36 rate, mentre le trattenute mensili per l'utilizzo variano da circa 18 euro fino ad un massimo di 40 euro.

Da ultimo, evidenzia che, proprio allo scopo di corrispondere quanto più possibile alle esigenze della Polizia penitenziaria, con nota dello scorso 17 maggio, a far data dal mese di giugno, e per la durata di quattro mesi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto la sospensione della riscossione degli oneri accessori relativi al periodo ricompreso tra il 16.10.2017 ed il 31.12.2018, nell'ottica di reperire *medio tempore* i fondi necessari ad avviare al pagamento degli arretrati da parte dei concessionari.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-00776 da egli stesso presentata dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro di Giustizia per consentire un funzionamento ottimale ed efficiente della Corte d'Appello di Venezia e del sistema giudiziario veneto attraverso il potenziamento degli organici a garanzia dello stato di diritto e della sicurezza dei cittadini.

Preliminarmente segnala l'impegno profuso dall'Amministrazione per compensare il progressivo depauperamento del personale determinatosi a seguito della interruzione dei concorsi per quasi un ventennio: le linee d'azione intraprese sul punto dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero di Giustizia, sono state indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante il ricorso, in forza delle normative intervenute, a tutte le soluzioni disponibili per incrementare le risorse umane, e ricorda che la Corte d'Appello di Venezia si è giovata di nuove assunzioni, attuate sia con le procedure di mobilità, obbligatoria o volontaria, che si sono succedute negli ultimi anni, sia mediante concorso pubblico.

A seguito del decreto ministeriale del 14 febbraio 2018, la dotazione organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Venezia, è stata incrementata di 110 posti di assistente giudiziario, che è dunque passata da 342 unità a 452.

Purtuttavia essendo convinzione del Ministro che necessiti assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, comunica che con la legge 30 dicembre 2018 n.145 il Ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019 - 2021, per un contingente di circa 3.000 unità.

Assicura che nell'ambito di tali misure saranno tenute in debita considerazione le esigenze degli uffici

del distretto della Corte d'appello di Venezia.

Inoltre con specifico riguardo al personale di magistraturasottolinea che l'aumento della dotazione organica della magistratura si pone come momento essenziale nel perseguimento dell'obiettivo politico-istituzionale di questo Ministero per rendere più efficiente ed efficace il servizio di giustizia. La convinzione che tale obiettivo non possa trovare compiuta attuazione senza adeguate risorse umane comporta come conseguenza la necessità di dotare l'ordine giudiziario di ulteriori consistenti professionalità che, distribuite tra merito e legittimità, garantiscano un'azione più efficace e confacente alle esigenze di sviluppo del Paese.

Rappresenta che l'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2019) ha previsto l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, disponendo che la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71 - da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 - è sostituita dalla tabella 2 allegata alla citata legge.

Il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Orbene trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio Superiore della Magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito, il cui lavoro sta procedendo speditamente.

Pertanto v'è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati a dare giusto riconoscimento alle esigenze rappresentate da tutti gli uffici giudiziari, non ultimi quelli del distretto giudiziario di Venezia.

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di presentatore dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il sottosegretario Ferraresi per la sua presenza, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1200) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

(229) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale*

(295) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice*

(335) *BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti*

(548) *Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*

(662) *Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso nella giornata di oggi il ciclo di audizioni. Dopo un breve dibattito, propone di individuare il disegno di legge n. 1200 come testo base e di fissare il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per martedì 18 giugno, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [VALENTE](#) (PD) chiede chiarimenti in merito al disegno di legge sulla magistratura onoraria preannunciato dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI assicura che sarà presentato a breve alle Camere il disegno di legge governativo relativo alla materia in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) chiede che venga calendarizzata al più presto la sua proposta di legge sulla disciplina dei rapporti tra magistratura e politica.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 13 giugno.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che nel corso delle audizioni svoltesi il 9 maggio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 812 e 835 in materia di lite temeraria, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,45.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
102ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), svolgendo le funzioni del relatore senatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla

seduta di oggi, procede all'illustrazione del provvedimento.

Osserva che esso, al fine di conferire maggiori strumenti al corpo della polizia penitenziaria nella lotta alla criminalità organizzata, ritiene necessario l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203 del 1991.

Si propone con il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, la modifica dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge n.152 del 1991 al fine di valorizzare la specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentire, in particolare, al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria-servizio centrale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo, di disporre dello strumento per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio nazionale.

Si propone inoltre, la modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.

La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di polizia.

L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Nello specifico, la nuova previsione normativa intervenendo sulla disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 e, per il Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, prevede di ammettere anche la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore assegnano al Corpo.

Si propone poi, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura medesima, l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza.

La relativa dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.

Si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*
(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo che apportano ambedue modifiche alla legge sul divorzio, intervenendo in particolare, sulla disciplina relativa alla determinazione dell'assegno divorzile.

Il disegno di legge n. 1293, di iniziativa dell'on. Morani e già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di tre articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 relativo al procedimento contenzioso di divorzio.

Attualmente tale disposizione prevede, al comma 12, che all'udienza di trattazione nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Dunque la legge consente che il giudice possa pronunciarsi immediatamente sullo *status* con sentenza non definitiva per poi consentire la prosecuzione del processo per le questioni economiche.

Il disegno di legge, nell'abrogare il comma 12 dell'articolo 4 della legge sul divorzio, integra il comma 8 del medesimo articolo prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. È confermata la impugnabilità di tale sentenza non definitiva con appello immediato.

L'articolo 2 interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio. È opportuno rilevare che le previsioni di tale articolo sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 1 del congiunto AS 167, di iniziativa della senatrice Unterberger.

È modificato in primo luogo il sesto comma dell'articolo 5. In base al nuovo comma sesto, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un assegno che deve essere determinato tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma dell'articolo 5.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di

legge) individua gli elementi da valutare per la determinazione del *quantum* dell'assegno periodico.

In particolare il tribunale deve tenere conto: della durata del matrimonio; delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; dell'età e dello stato di salute del soggetto richiedente; del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; del patrimonio e del reddito netto di entrambi (rispetto alla normativa vigente la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi). della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo.

Con l'inserimento di un nono comma il disegno di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza" del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 3 della proposta di legge approvata dalla Camera- il cui contenuto è analogo a quello dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 167 - contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperto il dibattito.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) osserva che il disegno di legge n. 812 a sua firma presenta notevoli affinità con il disegno di legge n. 835 e pertanto auspica una riflessione unitaria su entrambi i testi legislativi.

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU) ricorda invece che nelle precedenti legislature non si è mai riusciti a trovare l'accordo per l'approvazione di un testo legislativo sulla diffamazione a mezzo stampa e ritiene quindi opportuno privilegiare il percorso del disegno di legge n. 835, di portata più limitata, senza rischiare un mancato consenso su tematiche più ampie.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) ritiene a sua volta opportuna una trattazione più celere che si basi sul disegno di legge n. 835.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) non condivide quanto espresso dal senatore Crucioli ricordando che tali ragioni di celerità non sussisterebbero dal momento che nella precedente legislatura si è già provveduto ad una disciplina della lite temeraria modificando le previsioni del codice di procedura civile.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute e che il relatore, fatti i necessari approfondimenti, sottoporrà alle Commissioni una proposta sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,

articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire nella presente seduta, il seguito dell'esame è rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, il seguito dell'esame proseguirà nelle prossime sedute.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) riformula l'emendamento 01.2 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 17

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, alle ore 17, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1200](#)

Art. 01

01.2 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

01.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Crucioli ha già svolto la relazione illustrativa e ha preannunciato la proposta di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il numero legale per deliberare, è approvata la proposta di parere non ostativo del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa che alla luce del dibattito che si è svolto nelle sedute della scorsa settimana

sui disegni di legge in titolo è emerso un orientamento volto a considerare dapprima l'argomento della modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile per poi soffermarsi sulle restanti tematiche della diffamazione a mezzo stampa.

Propone quindi che l'esame dei disegni di legge nn. 835 e 812 prosegua disgiuntamente e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 835 per mercoledì 17 luglio alle ore 9,30.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) condivide tale impostazione, segnalando tuttavia la necessità di procedere con sollecitudine anche con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 812 a sua firma.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno per giovedì 18 luglio alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) ribadisce la richiesta di una audizione del Ministro della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Ministro ha data la propria disponibilità per il prossimo 25 luglio e che la programmazione dei lavori per le prossime settimane avverrà in sede di Ufficio di Presidenza già convocato al termine della presente seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
108ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

[\(1388\)](#) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra i disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2018 e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: spese correnti 8.153 (competenza) e 8.489 (cassa); spese in conto capitale 429,1 (competenza) e 464,8 (cassa) e spese finali 8.582 (competenza) e 8.953 (cassa).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 145 del 2018 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

Le modifiche interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Nel complesso sono state introdotte variazioni - uguali per competenza e cassa - per quanto riguarda: il riparto fondo investimenti (39.000.000); le assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria (2.061.446); la riassegnazione di entrate cedolino unico (129.199.173); l'applicazione di leggi (1.013.425); le reiscrizioni di residui passivi perenti (3.819.012); le consultazioni elettorali (10.246.364) per un totale di 185.339.420. Ai fini dell'assestamento vengono proposte le seguenti variazioni nette: Spese correnti 10.614.662 (competenza) 55.389.805 (cassa) spese in conto capitale -1.360.863 (competenza) 4.442.579 (cassa).

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, pone in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le suddette variazioni, articolate per Unità di voto risultano distinte per missione. Giustizia 509.623.967, 16.710.876, 67.345.430; distinta per residui, competenza e cassa: Amministrazione penitenziaria 114.928.269, 11.983.350, 28.465.718; Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 65.351, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 401.438, 0, 329.422; Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 58.957.952, 5.000.000, 14.170.991; Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 7.234.639, 7.010.000, 8.762.000; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 36.569.922, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 7.168.198, 0, 1.257.403; Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria 4.530.771, -26.650, 3.945.902. Giustizia civile e penale (6.2) 188.791.813, 3.515.258, 3.396.964 distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale civile) 23.244.427, -1.107.000, -1.107.000; Spese di personale per il programma (magistrati) 45.332, 0, 0; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 7.797.604, 0, 0; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia 76.604.861, -377.742, -377.742; Funzionamento uffici giudiziari 81.099.591, 5.000.000, 4.881.706; Giustizia minorile e di comunità (6.3) 27.264.304, 105.268, 1.443.188; distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) -15.501, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 13.689, 0, 0; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria 10.474.353, 0, 0; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 11.165.360, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità 3.929.693, 0, 0; Cooperazione internazionale in materia civile minorile 11.829, 0, 0; Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità 1.684.884, 105.268, 1.443.188; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) distinta per residui, competenza e cassa: 178.639.583, 1.107.000, 34.039.560; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.181.129 -7.457.077 -7.513.046 distinta per residui, competenza e cassa; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.444.361 -230.210 -230.210 distinta per residui, competenza e cassa per un totale pari ad euro 518.805.111; 9.253.799; 59.832.384.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue: Spese correnti 823.317.965 (residui) 8.307.973.822 (competenza) 8.687.775.298 (cassa) Spese in conto capitale 457.888.316 (residui) 468.773.005 (competenza) 511.355.038 (cassa) Rimborso del debito pubblico 0 (residui) 0 (competenza) 0 (cassa) per un totale pari ad euro 1.281.206.281 (residui) 8.776.746.827 (competenza) 9.199.130.336 (cassa).

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti variazioni rispettivamente per quanto riguarda i Residui la Competenza e la Cassa (in euro): Spese correnti 348.575.889 154.939.123 198.714.266 Spese in conto capitale 170.229.208 39.654.096 46.457.538 Rimborso del debito pubblico 0 0 0 per un totale pari ad euro 518.805.097 194.593.219 245.171.804.

Si sofferma sui dati del Rendiconto 2018 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Riguardo al completamento di una politica coerente sul personale fa presente che un significativo

impegno è stato profuso dal Ministero della giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica, in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche variando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, il Ministero della giustizia ha proceduto all'assunzione dei primi vincitori del concorso per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di 800 assistenti giudiziari, i quali hanno preso possesso l'8 gennaio 2018 ed allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all'assunzione di ulteriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19 settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di 131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso e ad ulteriori assunzioni nell'ambito delle categorie protette. È proseguita poi l'attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale in mobilità, con l'immissione in servizio di 29 unità di personale. Per quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. L'attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulteriormente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015.

Nell'ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orientamento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cruciale l'implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici già intrapresi. L'obiettivo indicato è stato condotto attraverso una complessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi informatici, nonché l'adozione di metodologie di analisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull'implementazione degli applicativi nell'ottica del miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei sistemi.

In tema di razionalizzazione dell'impiego di risorse, il Ministero della Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre l'attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contrazione del relativo debito.

Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa si è confermata la soluzione innovativa della gestione "diretta" delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa decentrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai Dirigenti degli uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una dispersione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al contempo, è incrementato l'accentramento della gestione delle procedure contrattuali.

Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della giustizia si possono anzitutto segnalare le risorse investite per l'ottimizzazione del processo civile telematico, ai fini di migliorarne ed ampliarne gli applicativi e le funzionalità, in una direzione di semplificazione delle operazioni alle quali accedere e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi congrui. È utile inoltre menzionare l'evoluzione

del SICID (sistema che gestisce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca (maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti da stampare, con l'obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al centro del sistema giustizia vi è, poi, l'avvio dell'operatività sul territorio di una serie di Uffici di prossimità, quali strumenti di straordinaria importanza per assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadinanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo un modello tendenzialmente uniforme sviluppato "dal basso" ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto specialmente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con il D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementazione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

L'esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legislativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il Ministero della giustizia ha proceduto alla riforma dell'ordinamento penitenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del lavoro penitenziario, dell'assistenza sanitaria dei detenuti, della semplificazione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario.

Per quanto concerne poi l'esecuzione penale esterna, la validità del sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall'esiguo numero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema penale, nell'interfaccia costituita dagli operatori.

Riguardo la Giustizia minorile nell'anno 2018, sono stati elaborati molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l'elaborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri, la responsabilizzazione e l'adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.

Nell'anno 2018 è stato intensificato l'impegno del Ministero della giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito penale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi. Nel corso del 2018 il Ministero della giustizia ha operato al fine di dare piena attuazione all'indirizzo politico amministrativo. Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Ministro della giustizia nel corso dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari, l'attività dell'amministrazione è stata in primo luogo improntata all'adozione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia. Quello che è cambiato in corso d'anno, in conseguenza del mutamento dell'assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica che si è riverberata nelle consequenziali scelte in merito alle modalità di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna. In tal senso, nell'indispensabile continuità amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contrario, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi,

finalizzato a verificare l'utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima domanda di giustizia della collettività.

In conclusione il confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e programma indicano in totale, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, una variazione percentuale dell'1,84% dal consuntivo 2018 rispetto a quanto effettivamente impiegato per il primo semestre del 2019.

Tutto ciò premesso propone l'espressione su entrambi i provvedimenti di un parere non ostativo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia a nome del proprio Gruppo l'astensione, trattandosi di provvedimenti sostanzialmente non emendabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1387.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva altresì la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1388.

IN SEDE REFERENTE

[\(835\)](#) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) propone di prorogare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già fissato per domani, mercoledì 17 luglio alle ore 9,30, a giovedì 18 luglio alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(45\)](#) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

[\(118\)](#) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

[\(735\)](#) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

[\(768\)](#) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

[\(837\)](#) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

[\(1224\)](#) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1224 e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1224 che reca, anche esso, modifiche alla disciplina civilistica dell'affido condiviso.

Nel merito il provvedimento si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti.

L'articolo 2, modificando l'articolo 337-*bis* del codice civile, reca una puntuale elencazione dei diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 337-*ter* del codice civile, recante modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La disposizione fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione.

L'articolo poi, disciplina anche i casi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e di affidamento del minore a soggetti terzi.

L'articolo 4 - modificando l'articolo 337-*quater* del codice civile - detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi. In proposito si prevede che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili. Come si precisa nella relazione illustrativa tale intervento, collegato alle modifiche apportate dall'articolo 6, delle quali si dirà in seguito, è finalizzato alla eliminazione della figura di matrice giurisprudenziale del genitore prevalentemente collocatario.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 337-*quinquies* del codice civile, dettando i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori. La disposizione prevede espressamente che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo. In particolare ciascun genitore è tenuto a sostenere: non solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi; ma anche le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa. L'individuazione di questa ultima categoria di spese è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi con cadenza quadriennale. L'ipotesi dell'assegno perequativo è prevista solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.

L'articolo 6, che interviene sull'articolo 337-*sexies* del codice civile, disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice deve inoltre tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. La disposizione prevede, tra le altre misure, anche l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo sviamento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata.

L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L'articolo 8 reca una puntuale disciplina per il mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità che,

sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori. L'articolo 9 introduce nel codice civile tre nuove disposizioni. Il nuovo articolo 337-*novies* del codice civile disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli. Particolare attenzione è dedicata all'ascolto del minore, il quale è escluso nei procedimenti in cui il giudice prende atto degli accordi tra i genitori, salvo che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli. Il nuovo articolo 337-*decies* del codice civile disciplina la revoca e la modifica dei provvedimenti definitivi; infine l'articolo 337-*undecies* del codice civile, rubricato "Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale" prevede che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere. Si prevede inoltre che nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L'articolo 10 disciplina le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-*duodecies* e 337-*terdecies* nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli. Tali strumenti si sostanziano in linea generale nella condanna del genitore responsabile delle condotte lesive al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Stante l'attinenza di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1224 proceda congiuntamente al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il seguito della discussione generale sarà riferito anche al disegno di legge n. 1224 testé congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che gli approfondimenti abbiano un profilo eminentemente tecnico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene superfluo l'intervento legislativo in questione essendosi sull'argomento pronunciate in misura largamente chiarificatrice le sezioni unite della Corte di cassazione.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) evidenzia l'importanza della centralità del Parlamento e ritiene pertanto necessario un intervento legislativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 3 luglio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di procedere a un ciclo di audizioni sull'argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) chiede chiarimenti in merito al preannunciato disegno di legge governativo in materia di magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tale tematica sarà affrontata nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia già preannunciato per la prossima settimana.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1076 e connessi, svoltesi il 3 luglio dinanzi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà in seguito.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 18/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(835\)](#) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti 9 emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 1.8 che interviene sulla disciplina in materia di querela temeraria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma auspicandone l'approvazione. Chiarisce come gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 siano finalizzati ad eliminare irragionevoli restrizioni della discrezionalità del giudice, al fine di dare un equilibrio alla normativa proposta. Auspica altresì che venga inserito un obbligo di motivazione del giudice rispetto alla possibilità di procedere ad una condanna in via equitativa.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.7 sul diritto all'oblio e sull'emendamento 1.9 che affronta la medesima tematica della querela di cui alla proposta 1.8 del senatore Grasso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(755\)](#) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti 20 emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [835](#)

Art. 1

1.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sostituire la parola: «condanna», con le seguenti: «può condannare».

1.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere le parole: «non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».

1.4

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «, non inferiore alla metà» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sostituire le parole: «non inferiore alla metà», con le seguenti: «non inferiore al quinto».

1.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sostituire le parole: «non inferiore alla metà», con le seguenti: «non inferiore al quarto».

1.7

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

1-ter. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

1-quater. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 1-ter possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.».

1.8

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"*Articolo 427-bis. - (Condanna del querelante alle spese e ai danni nei casi di diffamazione commessa a mezzo stampa)* - 1. Quando si tratta del reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa di cui agli articoli 595 terzo comma, 596, 596-bis e 597 del codice penale per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 427 del codice di procedura penale."».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il presente: «Disposizioni in materia di lite e querela temeraria».

1.9

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"*3-bis.* Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [755](#)

Art. 1

1.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso I-BIS, sostituire le parole: «ingiunzione semplificato» con le seguenti: «intimazione formale».

1.4

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, sostituire la rubrica: «(Atto di ingiunzione di pagamento)» con la seguente: «(Intimazione di pagamento)» e sostituire le parole: «emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge» con le seguenti: «nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, emette un atto di intimazione di pagamento, notificato unitamente ai documenti giustificativi del credito prodotto in copia conforme all'originale, con cui intima».

1.5

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

1.6

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, le parole: «nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 30 giorni».

1.7

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 634» aggiungere le seguenti: «Si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla normativa tributaria».

1.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente legge».

1.9

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 656-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.

Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7 e alle controversie relative a contratti stipulati da micro imprese come definite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2005, il cui valore non superi i ventimila euro».

1.10

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», secondo comma, sostituire la parola: «ingiunto» con la seguente: «intimato».

1.11

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», primo comma, sostituire la parola: «ingiunzione» con la seguente: «intimazione».

1.12

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», secondo comma, dopo le parole: «attraverso la notifica» aggiungere le seguenti: «in proprio».

1.13

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-quater», primo comma, sostituire la parola: «ingiunzione» con la seguente: «intimazione».

1.14

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-quinquies», primo comma, sostituire la parola: «ingiunzione» con la seguente: «intimazione».

Art. 2

2.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 492-ter», ultimo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale. Si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'avvocato è tenuto ad avvisare, per iscritto, il proprio assistito circa la natura riservata di tali informazioni e circa le conseguenze penali conseguenti a una loro utilizzazione impropria».

Art. 3

3.1

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente legge».

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

- (45) DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- (118) DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- (735) PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- (768) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- (837) BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- (1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce circa gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé concluso. Si è deciso in tale sede di considerare interrotta la fase della discussione sui testi presentati in attesa che il relatore incaricato depositi un testo unificato, successivamente si aprirà il dibattito sul testo unificato e sugli emendamenti.

Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore Pillon a redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia l'intervento di tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico in sede di dibattito sul testo unificato, non appena verrà presentato. Giustifica questa posizione del Partito Democratico in virtù dell'insistenza più volte manifestata di ritirare il disegno di legge n. 735 a prima firma del senatore Pillon.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il relatore si impegna a presentare un testo unificato e successivamente sarà garantita una congrua discussione sullo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti e informa che i presentatori hanno riformulato in un testo 2, per maggiore chiarezza redazionale, gli emendamenti 1.8 e 3.0.1 (pubblicati in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene illustrando gli emendamenti a sua firma e paventando la pericolosità del disegno di legge che potrebbe, a suo dire, comportare il rischio di costringere i cittadini al ricorso giudiziario in opposizione a provvedimenti di intimazione infondati. Ricorda poi le criticità sul disegno di legge emerse nel corso delle audizioni.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come a seguito degli emendamenti a sua firma la portata applicativa del disegno di legge verrà fortemente limitata riducendo quindi i rischi paventati dal senatore Caliendo e ricordando come tale disegno di legge sia ispirato all'idea di tutelare gli interessi del piccolo creditore.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) paventa il rischio che affidare all'avvocato un compito talmente delicato quale quello di una ingiunzione formale che rischia di diventare definitiva nel caso di mancata opposizione potrebbe a suo avviso porsi in contrasto con la previsione dell'articolo 102 della Costituzione che prevede in materia una riserva di giurisdizione. Ricorda come l'introduzione del processo telematico abbia reso molto più veloce l'emanazione dei decreti ingiuntivi. Esprime poi perplessità per la parte del disegno di legge relativa alla possibilità che l'avvocato possa auto liquidare le proprie spese.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) rassicura la Commissione circa i rischi paventati dal senatore Dal Mas, ricordando come, a seguito delle proposte emendative, il testo di legge limiterà la propria applicazione soltanto alla competenza del giudice di pace presso il cui ufficio non esiste il processo telematico, mentre per quanto riguarda i dubbi manifestati in merito al problema della liquidazione delle spese legali ricorda come un emendamento a sua firma abbia provveduto a eliminare i rischi di un abuso di tale situazione da parte dell'avvocato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) contesta la denominazione "intimazione formale" invitando la Commissione ad una riflessione in merito alla denominazione più corretta da adottare. Esprime poi perplessità in merito alla possibilità che l'accesso alle banche dati possa avvenire indiscriminatamente anche a prescindere dall'instaurazione di una causa per recupero del credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella scorsa seduta avevano illustrato le proprie proposte i senatori Grasso e Caliendo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1334 e 1356 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1344 che va nella direzione di un notevole inasprimento sanzionatorio della disciplina legislativa vigente in materia di tutela degli animali: si prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-bis del codice penale, stabilendo, al contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece congiunta ad essa.

In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di immagini e materiale audio visivo contenente violenze sugli animali.

L'abuso dei social network per «condividere» post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei cosiddetti reati informatici «in senso ampio», che vanno al di là cioè dei classici reati di natura informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione. In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-bis codice penale per il reato di uccisione

di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione, e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.

Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-*ter* del codice penale, dispone un aumento della pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-*quater* e 544-*quinqües* del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-*quater*, primo comma, con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quater*, un aumento della metà della pena.

L'articolo 4 modifica l'articolo 544-*quinqües* del codice penale, che prevede il divieto di combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quinqües*, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d) intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-*quinqües* codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e un massimo di 50.000 euro.

L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqües*, 638 e 727.

In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqües*, 638 e 727 siano aumentate della metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un minimo di uno ad un massimo di tre anni e, congiuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il

medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.

L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099 del 2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.

L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di legge.

L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura, con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si provvede a vietare definitivamente tale pratica. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente disegno di legge.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra poi il disegno di legge n. 1356 che è teso ad introdurre norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali.

Il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie volte al loro inasprimento e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti. In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

In particolare, si prevedono ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-*quater* (Associazione con finalità di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese

pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse. I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento. Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi. Il comma 4 interviene sul titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*septies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Il comma 4 dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* (Dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale. Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e relativamente al traffico di animali da compagnia dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale.

Stante la stretta connessione di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame dei disegni di legge testé illustrati proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 76 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che le audizioni già deliberate saranno pertanto riferite anche a tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) propone, visto il numero notevole di soggetti da audire, con finalità di semplificazione dei lavori istruttori della Commissione, che le associazioni presentino semplicemente dei contributi scritti rinunciando all'audizione, mentre l'audizione formale si svolga soltanto per i contributi tecnici.

Il [PRESIDENTE](#) demanda tale decisione al prossimo Ufficio di presidenza, per la programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta odierna è rinviata a domani al termine della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite convocata per le ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea. Comunica inoltre che al termine della Sottocommissione pareri di domani si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [755](#)

Art. 1

1.8 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense».

1.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente legge».

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge».

3.0.1

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente legge».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 835
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di lite temeraria
Titolo breve: *Lite temeraria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 49 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
49ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.100 parere non ostativo, rilevando, al capoverso «Art. 47-*quater*», l'opportunità di specificare le modalità di nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori che compongono l'Osservatorio permanente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **PARRINI** (*PD*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - *Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

